



Comune di Paludi

(Provincia di Cosenza)

Area 1 – Affari Generali

AVVISO

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE 09.12.1998 N. 431 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CALABRIA N. 206 DEL 27.03.2006).

CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE SOSTENUTO NELL'ANNO 2025 – COMPETENZA 2026

IL RESPONSABILE D'AREA

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 104 del 18/12/2025 (n. 226 R.G.),

RICHIAMATI:

- la legge 09.12.1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- l'articolo 9, comma 5, della Legge Regionale n.1 dell'11.01.2006;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 29.03.2006 che ha stabilito i criteri per la ripartizione del fondo per favorire l'accesso alle abitazioni, di cui all'articolo 11 della legge 09.12.1998 n. 431;
- la circolare della Regione Calabria, avente prot. n. 336579 del 19.10.2020, recante: *“Contributi di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, legge n. 431/98 e s.m.i.) – Circolare esplicativa alla DGR n. 206/2006”*;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all'albo pretorio online del Comune di Paludi e fino al 17 febbraio 2026, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare

domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in locazione versati a partire dal mese di gennaio 2025 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza:

a) cittadinanza italiana;

b) (in alternativa alla lettera a) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

c) (in alternativa alle lettere a) e b) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri, a condizione di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno ai sensi delle vigenti norme in materia, in corso di validità;

2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

3. Residenza nel Comune di Paludi nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli immigrati, di essere anche in possesso di certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale o di almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133);

4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

6. Non essere titolare, né il richiedente né altri componenti del Nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del Nucleo familiare, nell'ambito del territorio provinciale;

Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";

- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote, prese singolarmente, non siano superiori al 50%;

- alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di un provvedimento dell'organo comunale competente che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio.

7. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalle altre norme vigenti in materia di ISEE;

8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalle altre norme vigenti in materia di ISEE non superiore ad € 17.000,00;

9. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori,

sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalle altre norme vigenti in materia di ISEE rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2024
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00

Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%

10. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
11. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10, non sono tra loro cumulabili;
12. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
13. Non sono efficaci:
 - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza.
2. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentata nell'anno 2025 (riferita ai redditi percepiti nel 2024) ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2025, al netto degli oneri accessori.
2. Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

3. Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalle altre norme vigenti in materia di ISEE:

FASCIA A

Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

FASCIA B

Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Paludi.
2. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al bando.
3. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **17 febbraio 2026 ore 13:00**, secondo le seguenti modalità:
 - consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente;

- Raccomandata A.R. all'indirizzo Piazzale Francesco Epifanio Salatino, n. 1 – 87060 PALUDI (CS); in tale evenienza farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell'Ente;
 - A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: affarigenerali.paludi@asmepec.it.
4. Il Bando ed il modulo di domanda sono liberamente scaricabili dal sito istituzionale del Comune raggiungibile al link <http://www.comune.paludi.cs.it>.

8. MODALITÀ E TERMINE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri dettati dalla Regione Calabria e di quelli previsti nel presente Bando.
2. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
3. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio Online del Comune di Paludi, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione tramite istanza indirizzata al Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Paludi.
4. Successivamente, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà trasmessa alla Regione Calabria entro il 31 maggio 2025.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.
2. L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
3. Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria al Comune di Paludi.
4. L'Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti, secondo le modalità di riparto stabilite dalla Regione Calabria.

10. CONDIZIONI DI INCUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI CON STESSA FINALITÀ

1. I contributi economici previsti dal presente bando pubblico sia di tipo ordinario che a seguito di perdita di reddito IRPEF, previsti per far fronte al disagio nel pagamento dei canoni di locazione, sono alternativi e **NON SONO CUMULABILI CON IL REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA O ALTRA MISURA DI INTERVENTO STATALE/REGIONALE E**

COMUNALE PER LA STESSA FINALITA'. Si può fare richiesta solo per le mensilità per le quali non è stata percepita detta tipologia di reddito.

2. Il richiedente dovrà autodichiarare di non essere percettore dei contributi economici di al precedente punto 1.

11. CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni previste nel modello di domanda predisposto dal Comune di Paludi anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
2. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento, le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. In presenza di uno dei seguenti casi:
 - somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
 - somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
 - somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune pari al 10%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione al bando, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Paludi, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura oggetto del presente bando, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
2. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paludi.
4. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei soggetti che aderiscono al bando e della loro riservatezza.

12. CHIARIMENTI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Paludi (CS) Maria Carmela PIRILLO, anche a mezzo di comunicazione elettronica (e-mail: affarigenerali@comune.paludi.cs.it – pec: affarigenerali.paludi@asmepec.it).

Paludi, 18.12.2025



Il Funzionario Amministrativo
(Maria Carmela PIRILLO)